

GIURISPRUDENZA DI MERITO

direttore scientifico **Ciro Riviezzo**

09-2007

XXXIX — settembre 2007 , n° 09

| estratto

LA «CONTESA» DELLA VENERE DI CIRENE

di Paolo Carpentieri



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE
MILANO

427 RESTITUZIONE DELLA VENERE DI CIRENE ALLO STATO LIBICO

TAR LAZIO - SEZ. II - 20 MARZO 2007, N. 3518 - PRES. RAGGIO - EST. RIZZETTO

Antichità e belle arti - Venere di Cirene - Restituzione allo Stato Libico - D.M. Ministro beni culturali 1 agosto 2002 - Legittimità.

(D.M. 1 AGOSTO 2002)

È legittimo il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 1 agosto 2002 che dà attuazione all'impegno, già assunto dal Governo in sede internazionale, di restituire la Venere di Cirene allo Stato libico, costituendo per l'autorità amministrativa l'adozione del provvedimento di sdemanializzazione un atto vincolato.

DIRITTO - (Omissis). — La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne le modalità di restituzione, in esecuzione di un accordo internazionale, allo Stato libico di un bene culturale rinvenuto sul suo territorio ed involge in particolare il problema della legittimità della scelta di ricorrere ad un provvedimento ministeriale di sdemanializzazione per dare esecuzione all'impegno, assunto dallo Stato Italiano, di trasferire il bene stesso nel territorio di uno Stato estero.

Con il primo motivo l'associazione ricorrente lamenta la violazione dell'art. 54 d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490 che rinvia per la definizione e l'individuazione del regime giuridico dei beni culturali alle disposizioni sui beni pubblici contenute nel codice civile, ed in particolare all'art. 826 comma 2, il quale assoggetta al regime del patrimonio indisponibile dello Stato «le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo».

In sintesi la dismissione dell'opera in contestazione dal patrimonio pubblico non avrebbe potuto essere effettuata mediante decreto ministeriale, essendo piuttosto a tal fine necessario un atto normativo di pari grado rispetto a quello da cui il bene riceve la suddetta qualificazione giuridica.

La censura va disattesa per due ordini di motivi.

In primo luogo, sotto il profilo dell'ambito di applicazione della disposizione codicistica invocata, va ricordato che già in tempi risalenti è stato chiarito che essa non si applica a beni appartenenti a Stato estero (Trib. Roma, 27 giugno 1987; Cass., sez. I, 24 novembre 1995, n. 12166).

In secondo luogo, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la applicabilità della disposizione stessa, il Collegio rileva che nella specie risulta tutt'altro che comprovato che il bene in contestazione sia giuridicamente qualificabile nel senso prospettato dalla ricorrente.

L'opera di cui si tratta è infatti costituita da una «statua marmorea acefala di Afrodite», c.d. Venere di Cirene, copia romana di un originale di età ellenistica, facente parte del complesso statuariale delle Grandi Terme di Cirene, rinvenuta dalle truppe italiane in data 28 dicembre 1913 in occasione dell'occupazione militare della Cirenaica e successivamente tradotta in Patria nel 1915 al fine di preservarla dal rischio di distruzione nel periodo bellico.

Come rappresentato dall'amministrazione, e non contestato dalla controparte, tale modo di agire rappresenta un'eccezione rispetto alla tradizionale politica culturale italiana di mantenere i reperti archeologici, rinvenuti in occasione di scavi archeologici programmati, nel luogo di provenienza (c.d. politica di non «decontestualizzazione») e siffatta operazione eccezionale è stata finalizzata ad assicurare un temporaneo ricovero della statua durante le operazioni belliche.

Atteso il periodo in cui l'opera d'arte è stata scoperta, il Collegio ritiene che non sia configurabile l'invocato presupposto del rinvenimento della statua nel sottosuolo nazionale, circostanza su cui la ricorrente basa la ravvisata appartenenza del bene al patrimonio indisponibile dello Stato e la sua conseguente acquisizione ai sensi dell'art. 826 comma 2 c.c.

Va rilevato, invero, che l'area in cui è stata fortuitamente trovata l'opera, all'epoca, faceva parte del territorio libico e che non vale pertanto invocare in senso contrario, come preteso dalla ricorrente, il Regio Decreto di annessione del 5 novembre 1911, n. 1247 (convertito poi nella l. 25 febbraio 1918, n. 82) che dichiarò possedimenti italiani la Tripolitania e la Cirenaica in pendenza dello svolgimento di operazioni belliche di alterne sorti. È infatti fuori discussione che la prassi allora invalsa di assumere unilaterali decisioni di annessione di territori occupati solo militarmente e quindi appartenenti ad altro Stato ivi esercitante la propria sovranità non era sufficiente a trasferire, sul piano giuridico, la sovranità dello Stato dichiarante sul territorio in questione, non essendo la semplice «occupazione militare» di parte del territorio idonea, di per sé sola, al trasferimento della sovranità per gli effetti puramente provvisori e limitati dell'occupazione militare stessa.

È noto che solo con il Trattato di pace fra Italia e Impero Ottomano del 18 ottobre 1912 (reso esecutivo in Italia con l. del 16 dicembre 1912 n. 1312) la Turchia aveva ceduto all'Italia la Tripolitania e la Cirenaica. Tale trattato, tuttavia, non è risultato sufficiente per il trasferimento della sovranità italiana in quanto, ciò nonostante, l'Italia non è riuscita a conseguire un effettivo controllo del territorio di tali regioni fino agli anni '20 (tant'è che la Comunità internazionale ha riconosciuto la sovranità italiana sull'area in questione solo con il Trattato di Losanna del 24 luglio 1923) onde, alla stregua del principio di effettività, l'ipotizzata sovranità italiana sul territorio libico non risultava sussistere alla data del ritrovamento del reperto.

Anche a voler prescindere dalle suesposte considerazioni in ordine all'irrelevanza sul piano internazionale dell'atto di annessione del 1911, non potrebbe comunque trascurarsi che nel periodo considerato l'eventuale soggezione della Cirenaica alla sovranità italiana, come rilevato da parte della dottrina internazionale, non condurrebbe alla conclusione che l'assoggettamento di una Colonia alla sovranità di uno Stato comporti l'appartenenza a quello anche del territorio e della popolazione.

Da ciò consegue che la statua di che trattasi non potrebbe in ogni caso qualificarsi come reperto ritrovato sul territorio metropolitano. Resta ancora da aggiungere che, se pure potesse ammettersi la non pacifica coincidenza tra l'estensione della sovranità e l'appropriazione del territorio coloniale, e conseguentemente ritenere che il reperto sia stato effettivamente rinvenuto su suolo metropolitano, da ciò, comunque, non conseguirebbe il vincolo di indisponibilità assoluta preteso dalla ricorrente.

L'appartenenza del reperto conteso alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 826 del codice civile, infatti, non comporta l'impossibilità giuridica della dismissione di tale bene, che va invece ammessa alla luce del combinato disposto dell'art. 828 comma 2 dello stesso codice e degli artt. 23 e 24 l. n. 1089 del 1 giugno 1939 (che riproducono l'art. 2 l. n. 364 del 20 giugno 1909) ora riportato all'art. 55 del T.U. approvato con d.lg. n. 490 del 1999). Non trova perciò conforto normativo la tesi della ricorrente secondo cui la statua in contestazione, essendo stata rinvenuta nel sottosuolo, non potrebbe essere dismessa in base a valutazioni ministeriali dovute al venir meno dell'interesse statale a mantenerne la proprietà, atteso che, al contrario, l'art. 55 sopra citato consente, previa acquisizione della prescritta autorizzazione ministeriale, l'alienazione «dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni che non facciano parte del demanio storico e artistico [...] qualora non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione stessa non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento».

Va tuttavia rilevato che la declassificazione del bene non è stata disposta dall'amministrazione resistente in base a mere valutazioni sul valore artistico del bene e sulla conseguente opportunità di mantenerne o meno la proprietà, quanto piuttosto su diverse considerazioni relative alla necessità, sul piano internazionale, di dare attuazione all'impegno di restituzione della statua liberamente assunto dallo Stato Italiano con un accordo concluso con il Governo Libico, come si evince dalle premesse dell'atto impugnato.

A fronte di siffatto impegno, risulta indifferente che il bene da restituire sia classificato come appartenente al patrimonio indisponibile in base all'art. 826 comma 2 c.c., secondo la prospet-

zione della ricorrente, ovvero che sia qualificabile come bene demaniale per effetto dell'inserimento della statua nelle collezioni museali nazionali in base all'art. 822 comma 2 del medesimo codice, sulla base delle affermazioni contenute nel provvedimento impugnato e ribadite dall'avvocatura erariale.

Il particolare regime giuridico sancito dall'art. 823 c.c., infatti, non impone un vincolo assoluto di inalienabilità dei beni appartenenti al demanio storico-artistico, in quanto questi, in virtù dell'art. 24 l. 1 giugno 1939, n. 1089, possono essere soggetti ad atti di disposizione pervia autorizzazione della competente autorità amministrativa, e tale norma (che ha trovato conferma nel d.lg. n. 42 del 22 gennaio 2004, artt. 56 e 57) prevale, in quanto «*lex specialis*», sulla disciplina codicistica richiamata dalla ricorrente (Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 1988, n. 568).

Al riguardo va considerato che il regime giuridico dei beni riservati comporta il divieto che i beni stessi siano «distratti» dalla loro funzione «naturale» per essere destinati a favore di (usi particolari di) privati, ma ciò non esclude la possibilità di imprimere ai medesimi destinazioni (pubbliche) diverse, ove giustificate da esigenze di interesse generale e previste da adeguata fonte normativa, come evidenziato nella Relazione Ministeriale di accompagnamento al progetto di riforma del codice civile, ove si precisa che «l'inalienabilità [...] importa che i beni demaniali non possono formare oggetto di negozi di diritto privato diretti a trasferire la proprietà o a costituire su di essi diritti a favore di altri soggetti. Il trasferimento o la costituzione possono invece verificarsi in forza di negozi, o di altri fatti giuridici, di diritto pubblico contemplati dalle leggi speciali». Tra questi ultimi, appunto, possono essere ricompresi gli accordi internazionali di restituzione di cose di interesse culturale, come previsto dall'art. 20 d.lg. n. 490 del 1999, il quale sancisce che «L'attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni rese esecutive in Italia in materia di protezione del patrimonio culturale mondiale e dei patrimoni nazionali».

Relativamente ai beni di cui si tratta trova poi applicazione il principio vigente in tema di successione internazionale tra gli Stati che abbiano acquisito la piena indipendenza in seguito al processo di decolonizzazione sviluppato nella Convenzione di codificazione delle regole sulla successione tra Stati in materia di beni, archivi e debiti di Stato adottata a Vienna l'8 aprile 1983.

Detta Convenzione riserva ai Paesi in questione un trattamento di favore, sancendo all'art. 15 che a tali Stati debbano essere (ri)trasferiti tutti quei beni, mobili ed immobili, ovunque situati, che, prima dell'istituzione del vincolo di dipendenza, fossero appartenuti al «territorio cui si riferisce la successione tra Stati», nonché tutti quei beni, mobili ed immobili, «ovunque situati», alla cui creazione il territorio dipendente avesse contribuito, «in proporzione al contributo del territorio dipendente» medesimo. Tra tali beni sono compresi, in particolare, quelli di significato storico e culturale che si trovassero nelle raccolte dei Musei dello Stato predecessore, all'evidente fine di preservare il patrimonio e l'eredità storico-culturale del popolo che abita il territorio dipendente in questione, come specificato dal riferimento contenuto nella citata disposizione «al contributo del territorio dipendente» (*Atti della Commissione di Diritto Internazionale*, in *Anuario della Commissione di Diritto Internazionale*, 1981, p. 40).

In relazione a quanto precede, una volta venuta meno l'esigenza di conservazione e tutela del reperto che ne aveva richiesto il ricovero in territorio metropolitano, e riacquisita la Libia la propria indipendenza, è insorto l'obbligo di restituzione del reperto stesso, trovando applicazione i principi e le Convenzioni sopra indicate nonché la norma di diritto internazionale consuetudinario, generalmente recepita nei trattati di pace conclusi dopo la prima guerra mondiale, che sancisce il «principio di ricostituzione dei singoli patrimoni culturali (nazionali)» prelevati in occasione di guerre terrestri (cfr. art. 56 del Regolamento annesso alla II Convenzione di codificazione sulle leggi e i costumi delle guerre terrestri adottata a L'Aia in data 29 luglio 1899 e ratificata dall'Italia con R.D.L. n. 504 del 9 dicembre 1900 e art. 46 del Regolamento annesso alla IV Convenzione di codificazione del 18 ottobre 1907, secondo quanto già anticipato nella Dichiarazione di Bruxelles del 1874 sulle norme e consuetudini di guerra, art. VIII); principio richiamato anche di recente nella Convenzione de L'Aia del 14 maggio 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, ratificata con l. 7 febbraio 1958, n. 279 e relativo Protocollo).

L'accordo italo-libico concernente il recupero della statua da parte della Libia — cui è stata data attuazione con il decreto ministeriale impugnato — sancisce perciò un obbligo di restituzione già operante in virtù delle regole di diritto internazionale sopra richiamate e dello specifico impegno al loro rispetto convenzionalmente assunto dallo Stato Italiano mediante la ratifica delle Convenzioni suindicate.

Ne consegue che la tesi della ricorrente, secondo cui il bene non avrebbe potuto essere dismesso dal patrimonio indisponibile dello Stato italiano a sensi dell'art. 826 comma 2 c.c., deve essere disattesa.

Dai principi di diritto internazionale generale e dalle fonti convenzionali ora citate consegue, altresì, la reiezione del secondo mezzo di gravame con cui la deducente lamenta che, trattandosi di restituzione di un bene riservato *ex lege* alla proprietà statale, il provvedimento impugnato non avrebbe potuto disporre il trasferimento, richiedendosi a tal fine un mutamento del regime giuridico del bene, che può essere disposto solo con legge, in quanto fonte di pari grado rispetto a quella che ne ha determinato la classificazione. Precisa l'interessata che a tale declassificazione il Ministro non poteva ritenersi tenuto per effetto degli accordi conclusi dallo Stato Italiano con il Governo Libico, sia in quanto le Intese raggiunte in data 11-13 dicembre 2000 erano prive di valore giuridicamente vincolante sia in quanto, per le medesime ragioni sopraesposte, l'esecuzione di un patto di restituzione di un bene sottoposto ad un regime di proprietà riservata avrebbe dovuto essere approvata solo con legge ordinaria.

Come sopra chiarito, va disatteso l'assunto di fondo su cui si basa l'articolata censura e cioè che l'obbligo di restituzione del bene in contestazione scaturisca da mera fonte pattizia, costituita da specifici accordi bilaterali conclusi con lo Stato Libico. Invero, il dovere di restituzione dell'opera deriva dalle norme di diritto internazionale consuetudinario sopra citate, direttamente operanti all'interno del nostro ordinamento giuridico per effetto dell'art. 10 Cost., e dalle Convenzioni adeguatamente recepite nel nostro ordinamento interno con leggi di ratifica e conseguente ordine di esecuzione.

Comunque, ove pure si volesse seguire la tesi di parte ricorrente ed individuare nell'accordo italo-libico di restituzione, piuttosto che nel diritto internazionale generale, la fonte dell'obbligazione in questione, la prospettazione dell'interessata sarebbe egualmente non condivisibile nella parte in cui asserisce che detto impegno non risulterebbe operante nel nostro ordinamento in quanto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione avrebbero dovuto essere dati con legge dello Stato.

Solo per la conclusione di trattati internazionali di natura politica o che importano variazioni territoriali o oneri finanziari non preventivati o modificazioni di leggi o che prevedano arbitrati è infatti necessario seguire la procedura formale «solenne», richiedente la previa autorizzazione parlamentare, con legge di ratifica, ai sensi dell'art. 80 Cost.

Gli accordi privi di rilevanza politica possono invece essere conclusi mediante forme semplificate — secondo il principio generale della libertà delle forme richiamato dall'art. 12 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati — c.d. accordi in forma semplificata (o «accordi esecutivi»), i quali non richiedono la ratifica del Capo dello Stato, rientrando nella sfera esclusiva dell'azione del Governo, e vengono perfezionati, senza previa autorizzazione legislativa, mediante la semplice sottoscrizione da parte di un rappresentante del Governo (attraverso lo scambio di note diplomatiche e di dichiarazioni congiunte) ed introdotti nell'ordinamento interno con i citati strumenti, salva comunque la loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 1 l. 11 dicembre 1984, n. 839.

Vero è che, come precisato dalla ricorrente, pur non essendovi vincoli normativi che prescrivono necessariamente il ricorso ad un tipo di atto piuttosto che all'altro, l'ordine di esecuzione deve essere dato con lo strumento giuridico che occupa, nella gerarchia delle fonti, lo stesso rango delle norme interne che si dovranno modificare; tuttavia nella specie l'accordo non concerne materie regolate da legge o costituenti oggetto di riserva di legge, ma solo la materiale restituzione di un reperto archeologico provvisoriamente ricoverato in Italia.

L'intesa raggiunta con la Parte Libica non implica infatti alcun impegno dello Stato Italiano ad

intervenire sulla legislazione nazionale che disciplina il regime giuridico dei beni appartenenti al patrimonio storico-artistico-archeologico, ma comporta solo il più limitato effetto di restituire un determinato bene asportato da un'autorità straniera durante un'occupazione militare; operazione che concerne il singolo bene oggetto dell'obbligo di restituzione e non ha alcun riflesso sul trattamento giuridico previsto in via generale ed astratta per la categoria di beni di appartenenza.

In altri termini, l'accordo in questione non richiede alcuna modifica della disposizione invocata dalla ricorrente, e cioè dell'art. 826 del codice civile, in quanto il contenuto dell'accordo stesso non incide in alcun modo sul regime giuridico generale dei beni di proprietà pubblica e, quindi, sulla norma ora citata.

Ne consegue che l'affermazione della ricorrente secondo cui simili accordi non potrebbero essere conclusi in forma semplificata e dovrebbero essere eseguiti esclusivamente con legge ordinaria va disattesa sia alla luce delle considerazioni sopra riportate sia alla stregua della prassi internazionale in materia, che offre diversi esempi di accordi di restituzione conclusi ed eseguiti nelle forme sopra indicate.

Resta ancora da affrontare la delicata questione del valore e dell'efficacia della «dichiarazione congiunta» relativamente alla restituzione della statua in questione.

La ricorrente invoca, al fine di sminuire il valore giuridico di tale atto internazionale, un passo (isolato) del parere n. 134653 del 2001 reso dall'Avvocatura Generale dello Stato in merito «alle modalità di restituzione» della statua in contestazione in cui si afferma che l'atto in esame sarebbe privo di valore vincolante.

Tra le varie alternative prospettate nella richiesta di parere (ratifica con legge dell'accordo italo-libico, autonomo atto di liberalità dello Stato Italiano, provvedimento amministrativo di sdemanializzazione), viene posto in risalto dall'Avvocatura l'ultimo degli strumenti sopra indicati, per essere il solo mezzo alternativo alla ratifica legislativa di una specifica convenzione bilaterale sulla restituzione dei beni culturali appresi durante l'occupazione italiana della Cireneica, non essendo «*ratione temporis*» applicabile la Convenzione UNESCO del 1970.

Sul punto ritiene il Collegio che il passaggio logico sopra riportato non può essere utilmente invocato a sostegno della tesi attorea.

Nessun dubbio sussiste che nella specie non sia applicabile la Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, sopra richiamata, firmata a Parigi il 14 novembre 1970, ratificata dall'Italia con l. 30 ottobre 1975, n. 873, in quanto entrata in vigore il 2 gennaio 1979 (tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica presso la Direzione Generale dell'Organizzazione Internazionale ai sensi dell'art. 21), e quindi non applicabile in caso di bene di interesse archeologico trasferito in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.

Da tale incontestata circostanza, tuttavia, non consegue necessariamente che l'unica fonte dell'obbligo di restituzione fosse costituita dagli accordi bilaterali previsti dall'art. 15 della stessa convenzione, la quale sancisce che «la presente convenzione non impedisce in alcun modo agli Stati parti di concludere tra di essi accordi particolari o di proseguire l'esecuzione di accordi già conclusi, concernenti la restituzione di beni culturali esportati per qualche motivo dal loro territorio di origine, prima dell'entrata in vigore della presente convenzione per gli stati interessati».

Nel caso in esame, invero, la normativa di riferimento non è costituita dalla Convenzione UNESCO sul rientro dei beni culturali esportati illegalmente dopo il 1979 oppure ai sensi dell'art. 15 prima citato, per le opere trafugate anteriormente a tale data, da specifici Accordi bilaterali, bensì dalle norme di diritto internazionale sopra specificate poste a tutela delle cose d'interesse storico-artistico-archeologico trasferite in occasione di un'occupazione militare ovvero tese a disciplinare la restituzione dei beni culturali aventi un collegamento col territorio nel caso di Stati usciti dalla fase coloniale; norme che prevalgono, in virtù del loro carattere di specialità, su quelle generali concernenti la tutela e la restituzione delle opere «delocalizzate» in tempo di pace (Convenzione dell'UNESCO del 1970 e Convenzione dell'UNIDROIT del 1995).

Ciò induce a disattendere altresì la tesi, accennata dalla stessa ricorrente nella memoria depositata il 17 febbraio 2007, tendente ad attribuire valore, ai fini della prescrizione, al lungo

tempo decorso dall'epoca dell'acquisizione dell'opera: le ultime due Convenzioni citate, infatti, comportano misure ritenute dalla dottrina «più blande ed arretrate», in quanto non rispondenti a quelle ragioni di urgenza ed eccezionalità che ispirano le consimili norme per il recupero delle opere trafugate in caso di guerra, le quali prevedono una diversa disciplina dell'operatività della prescrizione, che è esclusa nel caso di opere trafugate durante le occupazioni militari. Ne deriva che, trattandosi di un bene asportato dal territorio di un'ex Colonia nella fase della sua occupazione militare da parte di truppe italiane, va escluso che il decorso del tempo abbia consolidato la sua acquisizione al patrimonio storico-artistico-archeologico nazionale.

Tanto precisato in merito al quadro normativo di riferimento, va rilevato che l'obbligo di restituzione della Venere di Cirene, cui lo Stato Italiano era tenuto in virtù dei predetti principi di diritto internazionale, ha comunque costituito oggetto anche di specifici impegni pattiziamente assunti dallo Stato Italiano nei confronti della Repubblica di Libia in data 4 luglio 1998, come si evince dalla «Dichiarazione Congiunta» prodotta agli atti dallo Stato Estero resistente.

Osserva al riguardo il Collegio che l'impegno alla restituzione di «tutti i manoscritti, reperti, documenti, monumenti e oggetti archeologici trafugati in Italia durante e dopo la colonizzazione italiana della Libia, secondo la Convenzione dell'UNESCO del 14 novembre 1970 su importazione, esportazione e trasferimenti illeciti di beni culturali» contenuto nella medesima Dichiarazione Congiunta non configura una mera dichiarazione programmatica o di intenti, ma assume valore di vero e proprio obbligo internazionale, giuridicamente vincolante, atteso che la formulazione del testo non lascia alcun dubbio in merito alla volontà degli Stati contraenti di definire in tal senso le reciproche posizioni giuridiche, ancorché la sua esecuzione, richiedendo lo svolgimento di complesse attività di attuazione volte ad individuare e localizzare i beni oggetto del (generico) impegno di restituzione, sia stata rinviata ad un momento successivo rispetto alla conclusione del patto di restituzione (come si evince dalla contestuale precisazione che «I due Paesi collaboreranno per individuare tali manoscritti, reperti, documenti, monumenti, pezzi archeologici ed oggetti ed indicarne l'ubicazione»).

In tale prospettiva, appare evidente che gli ulteriori accordi conclusi in occasione della Prima Sessione del Comitato per il Partenariato Italo Libico in data 11-13 dicembre 2000, costituiscono una mera attuazione dell'accordo sopraindicato, mediante specificazione ed indicazione dei singoli beni culturali oggetto dell'impegno generico di restituzione assunto con la Dichiarazione Congiunta del 4 luglio 1998, la quale prevedeva una ulteriore fase di cooperazione bilaterale volta ad individuare i beni trafugati e ad indicarne l'ubicazione, come si evince dalla stessa titolazione della relativa parte della medesima Dichiarazione («Attuazione del Comunicato Congiunto»), ove si dà atto della formulazione di un accordo predisposto nel corso della riunione del Comitato Misto di esperti Libici ed Italiani e dell'apprestamento della restituzione della copia romana di statua ellenistica in questione.

A fronte di quanto sopra evidenziato, e cioè che l'opera oggetto di promessa di restituzione costituisce un bene proveniente da operazioni di trasferimento effettuate da militari italiani durante il periodo di belligeranza e che l'impegno a ricollocarla nel Paese di provenienza è stato assunto dallo Stato Italiano nell'ambito di un complesso negoziato — volto a sancire la cooperazione degli Stati contraenti in diversi settori e a «normalizzare» le relazioni diplomatiche mediante la soluzione di spinosi problemi relativi al periodo coloniale, non vale opporre i limiti alla circolazione giuridica dei beni di proprietà pubblica previsti nell'ordinamento interno, atteso che detti vincoli non sono idonei ad escludere il dovere di restituzione dell'opera di cui si tratta.

Legittimamente, quindi, con il gravato decreto ministeriale è stata data attuazione all'impegno di restituire la Venere di Cerene al Paese di provenienza già assunto dal Governo in sede internazionale, poiché, in tale prospettiva, l'adozione del provvedimento di sdemanializzazione costituisce per l'autorità amministrativa un atto vincolato.

Va pertanto disattesa la censura in esame, in quanto fondata sull'erronea qualificazione dell'atto impugnato come provvedimento amministrativo con cui il Ministro dei Beni Culturali ha autonomamente disposto, nell'ordinario esercizio delle proprie attribuzioni ed in particolare della

scelta dei mezzi di tutela o di gestione delle opere artistico-archeologiche, un'arbitraria dismissione di un bene di cui era tenuto a curare la conservazione.

Non può essere del pari condiviso l'ultimo motivo di ricorso, con cui viene censurata la motivazione del provvedimento impugnato sotto il profilo della sua perplessità.

La ricorrente ritiene che l'atto impugnato possa costituire un precedente che rischierebbe di depauperare il patrimonio artistico-archeologico nazionale e lamenta che la evidenziata esigenza di collocare la statua «presso il contesto culturale di appartenenza» sarebbe insussistente, trattandosi di copia romana di un originale greco di epoca ellenistica, per la quale il contesto artistico-culturale di riferimento sarebbe quello dell'arte europea piuttosto che dell'arte islamica con la conseguenza che l'opera dovrebbe essere mantenuta dove attualmente si trova.

Il Collegio non ritiene di poter condividere la doglianza, sia sotto il profilo della estraneità dell'opera al contesto culturale libico, sia sotto l'aspetto del rischio eventuale di avallare una dissennata politica di depauperamento del patrimonio artistico-archeologico nazionale.

Per quanto concerne il primo argomento, non sembra plausibile il giudizio di «estraneità» artistica al mondo culturale libico di un'opera di epoca ellenistica: dal punto di vista storico, infatti, la Libia presenta importanti insediamenti di epoca romana ad (es. Sabrata, Leptis Magna) avendo anche dato i natali ad un imperatore romano (Settimio Severo); dal punto di vista artistico, il periodo alessandrino è notoriamente caratterizzato proprio da un forte «internazionalismo» e dallo scambio stilistico tra elementi provenienti dall'arte orientale ed occidentale, ulteriormente sviluppato proprio dall'arte islamica.

Relativamente al secondo argomento, costituisce fatto notorio che anche il patrimonio artistico-archeologico nazionale è stato gravemente depauperato nel corso dell'ultimo conflitto sicché la riaffermazione del principio del diritto di restituzione delle opere illegittimamente confiscate nel periodo di guerra non comporta certo il rischio di una ulteriore diminuzione del patrimonio stesso, ma offre piuttosto un precedente utile per promuovere il recupero, a favore dell'Italia, dei reperti trafugati da altri Stati. (*Omissis*)

LA «CONTESA» DELLA VENERE DI CIRENE

La statua acefala c.d. «Venere di Cirene» (copia romana rielaborata dell'originale di età ellenistica rappresentante Afrodite Anadyomene), ritrovata da militari italiani nel 1913 in Cirenaica e inclusa nella collezione del Museo nazionale romano, è stata restituita alla Libia con decreto del ministro per i beni e le attività culturali del 2002. L'associazione Italia Nostra ha impugnato questo provvedimento, che il Tar del Lazio, con la sentenza che si esamina, ha invece giudicato legittimo. La sentenza, nell'affrontare la difficile questione internazionalistica del regime della restituzione dei beni culturali sottratti in occasione di conflitti armati e di occupazioni militari, sfiora alcuni temi molto interessanti e delicati nella materia dei beni culturali, quali la nozione di patrimonio culturale nazionale, la circolazione internazionale dei beni culturali, l'emersione di un profilo (futuribile) di interesse culturale sovranazionale.

Sommario 1. Il fatto. — 2. Il ragionamento svolto nella sentenza. — 3. L'analisi. — 4. La nozione di patrimonio culturale nazionale. — 5. Il profilo di diritto internazionale. — 6. Il profilo amministrativo. — 7. Conclusioni.

1. IL FATTO

La vicenda è bene sintetizzata nella narrativa del fatto della sentenza che si annota: «con decreto del 1° agosto 2002 ... il Ministro per i beni e le attività culturali, in esecuzione di un accordo di restituzione concluso tra lo Stato Italiano e lo Stato Libico, ha disposto il passaggio della statua marmorea acefala di Afrodite, c.d. Venere di Cirene, dal demanio al patrimonio dello Stato in quanto «per tale bene non sussiste più interesse da parte dello Stato a mantenerne la proprietà», al fine di procedere al trasferimento della statua stessa dal Museo Nazionale Romano agli istituti museali della Repubblica della Libia».

L'associazione Italia Nostra ha impugnato il provvedimento sostenendo, tra l'altro, la necessità, ai fini della sdemanializzazione e dell'alienazione del bene, facente parte del patrimonio storico-artistico nazionale, di un'apposita previsione di legge, idonea a derogare al divieto di alienazione stabilito dall'art. 826 comma 2 c.c., ritenendo insufficiente a tal fine il solo provvedimento ministeriale (che sarebbe inoltre viziato per eccesso di potere per la illogicità della motivazione imperniata sulla necessità di ricollocazione dell'opera «presso il contesto culturale di appartenenza», trattandosi di copia romana di un originale greco di epoca ellenistica, più pertinente al nostro contesto artistico che a quello islamico).

2. IL RAGIONAMENTO SVOLTO NELLA SENTENZA

La sentenza in commento ammette la legittimazione a ricorrere dell'associazione Italia Nostra ⁽¹⁾, ma respinge nel merito il ricorso. Per far ciò svolge, in sintesi, il seguente itinerario argomentativo (modulato sull'ordine dei motivi di censura dedotti dall'associazione ricorrente):

A) per il trasferimento del bene in Libia bastava l'atto amministrativo e non occorre la legge, perché il bene culturale in questione in realtà non appartiene al patrimonio culturale italiano, ma a quello straniero, donde l'inapplicabilità alla fattispecie dell'invocato art. 826 comma 2 del codice civile. La norma codicistica non troverebbe applicazione nella fattispecie per un triplice ordine di motivi:

A1) perché il trasporto in Italia del bene — avvenuto nel 1915 — venne disposto a titolo di temporaneo ricovero durante le operazioni belliche (in via di eccezione all'ordinaria politica di non decontestualizzazione);

A2) perché la statua fu rinvenuta in territorio libico in un momento cronologico (nel 1913) in cui non si era ancora affermata — a livello di diritto internazionale — la

di

**Paolo
Carpentieri**

—
Magistrato Tar

⁽¹⁾ Non può dimenticarsi che il *leading case* che si colloca all'origine del riconoscimento giurisprudenziale della legittimazione ad agire delle associazioni portatrici di interessi diffusi si fa risalire alla questione dell'ammissibilità di un ricorso proposto proprio dall'associazione Italia Nostra, questione decisa in senso favorevole da Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 1973, n. 253, su cui poi, però, si pronunciò in senso negativo Cons. Stato, ad. plen., 19 ottobre 1979, n. 24. Sul piano normativo, il primo riconoscimento formale si è avuto con l'art. 18 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, l. n. 349 del 1986. Per un'informazione di sintesi sul vastissimo dibattito

giurisprudenziale e dottrinario sul tema degli interessi diffusi cfr. V. CAIANIELLO, *Diritto processuale amministrativo*, Torino, 1988, 156 ss., nonché CARINGELLA, *Corso di diritto amministrativo*, I, Milano, 2001, 483 ss. (ove si richiamano i fondamentali contributi di GIANNINI, *La tutela degli interessi collettivi nei procedimenti amministrativi*, in *Le azioni a tutela degli interessi collettivi*, Padova, 1976 — ove si propone la teoria dell'interesse diffuso «adespota» che diviene interesse collettivo se si struttura in forme associative — e di NIGRO, *Le due facce dell'interesse diffuso: ambiguità di una formula*, in *Foro it.*, 1987, V, 7 ss.).

sovranità italiana sul territorio dell'allora Cirenaica (riconoscimento avutosi solo col Trattato di Losanna del 1923 e non con l'unilaterale regio decreto di annessione del 1911, tenuto conto anche del fatto che il controllo effettivo del territorio cirenaico venne acquisito solo dopo il 1920);

A3) perché, infine, e comunque, il territorio della colonia non è equiparato, ai fini qui rilevanti, a quello metropolitano.

B) In via gradata, anche a voler ammettere che il ritrovamento fosse avvenuto in territorio metropolitano (e cioè che l'argomento sub A non fosse fondato), da ciò comunque non deriverebbe l'inalienabilità del bene, atteso che sia gli artt. 23 e 24 l. n. 1089 del 1939 che l'art. 55 del testo unico di cui al d.lg. n. 490 del 1999 (vigente al tempo dell'adozione dell'atto impugnato), ammetterebbero, a certe condizioni, la disposizione del bene (come confermato dagli artt. 56 e 57 del codice del 2004);

C) In ogni caso, il trasferimento troverebbe il suo legittimo fondamento nell'accordo concluso con la Libia nel 2000 (Intese raggiunte in occasione della Prima sessione del Comitato del Partenariato Italo-Libico svoltosi in Roma in data 11-13 dicembre 2000) che, in quanto tale, varrebbe a superare anche il limite dell'art. 826 c.c., posto che l'indisponibilità del bene pubblico, ivi prevista, non opererebbe in caso di accordo di diritto pubblico.

D) l'accordo del 2000 con la Libia sarebbe inoltre pienamente valido ed efficace per l'Italia in quanto accordo concluso in forma semplificata (senza necessità di legge di ratifica e di esecuzione), perché esecutivo di precedenti impegni internazionali.

D1) gli impegni internazionali, di cui l'accordo Italia-Libia si porrebbe come mera esecuzione, sono di fonte consuetudinaria (essendo maturata una norma di restituzione di diritto internazionale consuetudinario);

D2) essi, inoltre, sarebbero anche di fonte pattizia, secondo un principio ricostruibile in tema di successione internazionale tra gli Stati che abbiano acquisito la piena indipendenza in seguito al processo di decolonizzazione, desumibile dalle seguenti norme pattizie: art. 15 della Convenzione di codificazione delle regole sulla successione tra Stati in materia di beni, archivi e debiti di Stato adottata a Vienna l'8 aprile 1978; art. 56 del Regolamento annesso alla II Convenzione di codificazione sulle leggi e i costumi delle guerre terrestri adottata al L'Aia in data 29 luglio 1899 e ratificata dall'Italia con R.D.L. n. 504 del 9 dicembre 1900; art. 46 del Regolamento annesso alla IV Convenzione di codificazione del 18 ottobre 1907, secondo quanto già anticipato nella Dichiarazione di Bruxelles del 1874 sulle norme e consuetudini di guerra, art. VIII; Convenzione de L'Aia del 14 maggio 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, ratificata con l. 7 febbraio 1958, n. 279 e relativo Protocollo. In buona sostanza, secondo il Tar del Lazio, il trasferimento è legittimo perché il bene non ha mai fatto parte del patrimonio culturale nazionale, poiché non è stato trovato nel territorio metropolitano e, pur essendo stato acquisito ad una collezione statale, è sempre stato oggetto di uno specifico obbligo di restituzione, reso poi attuale con gli accordi del 2000. Da qui l'affermata inapplicabilità dell'art. 826 comma 2 c.c. (inalienabilità delle cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato). Per tali motivi, secondo il Tar del Lazio, l'atto di disposizione è legittimo, anche giusta gli artt. 23 e 24 l. n. 1089 del 1939, l'art. 55 del testo unico di cui

al d.lg. n. 490 del 1999 (vigente al tempo dell'adozione dell'atto impugnato) e gli artt. 56 e 57 del codice del 2004, norme tutte che ammettono una relativa disponibilità del bene culturale pubblico, al ricorrere di certe condizioni, condizioni nel caso in esame pienamente soddisfatte per l'efficacia dell'accordo in forma semplificata Italia-Libia del 2000.

3. L'ANALISI

La sentenza, pur nella ricchezza dell'articolazione motivazionale, di cui è giusto dare atto (tenuto conto anche della peculiarità e difficoltà del caso), non riesce pienamente persuasiva e lascia insoluto qualche dubbio. Spia della difficoltà del tema è la sovrabbondanza (e, in taluni passaggi, perplessità) della motivazione, che presenta alcune sovrapposizioni logiche.

Peraltro, benché i due elementi argomentativi fondamentali, sopra in estrema sintesi riproposti *sub A*) e *B*), appaiano tra loro alternativi, lo sviluppo motivazionale presenta in realtà una sua complessiva unitarietà, poiché la non appartenenza del bene al patrimonio culturale nazionale si giustifica proprio con la ritenuta sussistenza di un obbligo di restituzione, di fonte internazionale, in capo all'Italia. In questo quadro, però, come si dirà più innanzi, non pare pertinente il richiamo al regime della circolazione in ambito nazionale del bene culturale, di cui agli artt. 55 ss. del testo unico del 1999 (p. 18 della motivazione).

La sentenza, dunque, implica tre temi, distinti tra loro: la definizione del patrimonio culturale nazionale, con specifico riguardo allo stato dei beni acquisiti fuori dal territorio nazionale; il regime di (relativa) disponibilità dei beni (mobili archeologici) in appartenenza pubblica, rientranti nel patrimonio culturale nazionale; il regime di diritto internazionale dell'obbligo di restituzione di beni sottratti in occasione di conflitti armati.

4. LA NOZIONE DI PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE

La sentenza postula che solo le cose rinvenute nel territorio italiano appartengono al patrimonio culturale nazionale, mentre quelle ritrovate fuori da questo ambito territoriale, ancorché trasportate e custodite in Italia da lungo tempo, non appartengono al patrimonio nazionale (se ed in quanto soggette a un obbligo giuridico di restituzione al paese di origine). Questo assunto sembra oggi acquisito, poiché è regolato da apposite convenzioni internazionali (l'art. 4 Convenzione Unesco del 14 novembre 1970 sull'illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, ratificata in Italia con la l. 30 ottobre 1975, n. 873, considera come patrimonio culturale di ciascuno Stato i beni culturali trovati nel territorio nazionale e quelli lecitamente acquisiti in missioni archeologiche consentite dal paese ospitante, o comunque lecitamente trasferiti con l'assenso delle autorità competenti del paese di origine) ⁽²⁾.

⁽²⁾ Peraltro la vicenda che si esamina si colloca nell'ambito della speciale tematica relativa al regime dei beni trafugati (o comunque acquisiti) da un paese occupante in occasione e a seguito di vicende belliche e/o di occupazione coloniale, tematica che va tenuta distinta (siccome speciale) rispetto a quella,

più generale, relativa alle azioni di restituzione previste dalla Convenzione UNIDROIT del 24 giugno 1995 sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, di cui all'art. 87 del codice dei beni culturali del 2004, o dalla stessa, già citata, Convenzione Unesco del 1970 sull'illecita im-

La questione resta, invece, molto dubbia per il periodo anteriore all'entrata in vigore e all'efficacia di queste norme di diritto internazionale convenzionale (che non hanno ovviamente, efficacia retroattiva) ⁽³⁾. In linea generale, infatti, il patrimonio culturale nazionale «esprime un'aggregazione progressiva, consolidatasi nel tempo, di cui la singola cosa non necessariamente fa parte sin dalla sua genesi», e «per il carattere storicistico della nozione, vi appartengono anche cose originate altrove, ma da tempo acquisite in Italia, non necessariamente a seguito di eventi di portata storica» ⁽⁴⁾.

In mancanza di specifici (e validi) obblighi di restituzione, dunque, i beni culturali provenienti da altre civiltà e culture, da lungo tempo acquisiti a pubbliche collezioni italiane, fanno parte a tutti gli effetti del patrimonio culturale e soggiacciono all'art. 826 c.c. e alla legislazione speciale di tutela.

La variabilità delle opinioni, a livello internazionale, in ordine al regime di appartenenza dei beni culturali «importati» e acquisiti nelle collezioni nazionali in seguito a ricerche o fortuiti rinvenimenti, avvenuti in occasione di occupazioni militari e/o in altre circostanze, è del resto testimoniata dalla diversità radicale di approccio al sistema giuridico della tutela dimostrato da paesi di diverse tradizioni storico-culturale e giuridica. La dottrina ha in proposito giustamente rilevato come all'approccio conservativo (c.d. «concezione nazional-patrimoniale») dei «paesi esportatori» (i paesi ricchi di archeologia, da cui i beni di regola escono) si contrapponga una visione più aperta dei paesi «importatori» (paesi, soprattutto anglosassoni, sostenitori di una «concezione cosmopolita», imperniata sul modello «privato» o «societario», che si contraddistingue per il carattere policentrico della tutela) ⁽⁵⁾. Ed è di intuitiva evidenza la considerazione che lo svolgimento, fino alle sue estreme conseguenze, del ragionamento recepito nella sentenza, circa gli obblighi di restituzione dei beni culturali in caso di conflitti armati, potrebbe porre problemi non indifferenti per importanti collezioni storiche ed archeo-

portazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali (temi, questi, più in generale afferenti alla discussione sulla restituibilità di beni che si assume illecitamente sottratti al patrimonio del paese di origine, di recente ascisi agli onori della cronaca a proposito di alcuni famosi reperti di origine italiana che sarebbero stati illecitamente acquisiti in collezioni d'oltre oceano: si pensi, ad es., ai casi del vaso di Eufronio, custodito presso il Metropolitan Museum di New York, e della Venere di Morgantina, presso il museo di Malibù in California, etc.). Giova inoltre ricordare che decisamente diversa appare essere la vicenda della restituzione della stele di Axum (obelisco realizzato da artisti egizi tra il I e il IV secolo d.C., ritrovato da soldati italiani durante l'occupazione dell'Etiopia alla fine del 1935, trasportato a Roma e collocato il 20 ottobre 1937 in Piazza di Porta Capena, e infine restituito all'Etiopia nel 2005). Questa restituzione era infatti espressamente prevista dal trattato di pace tra Italia ed Etiopia siglato a Parigi il 10 febbraio del 1947 (impegno poi ribadito da una successiva intesa firmata ad Addis Abeba il 5 marzo del 1956). Rispetto al trattato di pace del 1947, il suc-

cessivo accordo del 1997 rivestiva, evidentemente, natura meramente esecutiva.

⁽³⁾ Appare, dunque, inconferente, il richiamo, contenuto nella motivazione del d.m. 1 agosto 2002, oggetto di causa, ai *principi affermati nella convenzione UNESCO del 14 novembre 1970, ratificata in Italia con legge 30 ottobre 1975, n. 873 (in particolare gli artt. 2, 9 e 15) per evitare l'impovertimento del patrimonio culturale del Paese di origine dei reperti archeologici* atteso che si tratta pacificamente di una convenzione che non può trovare diretta applicazione per regolare fatti del 1913.

⁽⁴⁾ SEVERINI, *sub art. 1*, in SANDULLI (diretto da), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2006, 15. Sull'ampiezza della nozione, in relazione alla «connessione identitaria con la Nazione», cfr., *ivi*, 16 ss.

⁽⁵⁾ MARINI, *Lo statuto costituzionale dei beni culturali*, Milano, 2002, 233 ss. Su questi temi sia consentito rinviare anche a CARPENTIERI, *La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione nell'art. 9 della Costituzione*, in *Riv. Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze*, 2005, n. 4, 221 ss.

logiche quali il British Museum di Londra, il Louvre di Parigi o il Pergamon Museum di Berlino.

Il punto fondamentale della sentenza, che sorregge l'intero impianto argomentativo, deve dunque rinvenirsi nel profilo di diritto internazionale dell'esistenza di un obbligo giuridico di restituzione alla Libia del reperto archeologico in questione.

Il riferimento agli artt. 23 e 24 l. n. 1089 del 1939, 55 del testo unico di cui al d.lg. n. 490 del 1999 e 56 e 57 del codice del 2004, che riguardano l'alienazione dei beni culturali (circolazione in ambito nazionale), risulta inappropriato, poiché, caso mai, si sarebbe dovuto fare riferimento agli artt. 65 ss. del codice del 2004 (in tema di circolazione internazionale dei beni culturali e di loro uscita definitiva dal territorio nazionale) e alle corrispondenti norme previgenti (art. 65 del testo unico del 1999; d.l. n. 288 del 1972 e l. n. 88 del 1998). Ma il richiamo di queste norme è comunque inutile, se si muove dall'assunto della non appartenenza del bene al patrimonio nazionale. Invocare le norme sulla circolazione, infatti, equivale a ritenere che il bene faccia parte del patrimonio nazionale, ciò che, invece, in linea principale si è voluto escludere, ragionando sulla non appartenenza del territorio Cirenaico, al momento del ritrovamento, al territorio metropolitano italiano, e, comunque, sulla non appartenenza della Venere di Cirene al patrimonio nazionale siccome costantemente sottoposta a uno specifico obbligo di restituzione. In altri termini, delle due l'una: o il bene fa parte del patrimonio nazionale (in quanto non soggetto a obbligo di restituzione), e allora si potrà discutere della sua eventuale disponibilità e trasferibilità all'estero (trasferibilità che andrebbe, peraltro, agevolmente negata, come uscita definitiva, giusta il disposto dell'art. 65 del codice del 2004, che affina e riprende norme preesistenti⁽⁶⁾); oppure il bene non fa parte del territorio nazionale, e deve essere restituito, nel qual caso la linea argomentativa non deve essere quella dei limiti e dei modi della circolazione in ambito internazionale, bensì quella puramente internazionalistica inerente la sussistenza e la validità di questo asserito obbligo di restituzione.

5. IL PROFILO DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Si viene in tal modo al punto sostanziale della decisione, che regge il dispositivo di rigetto. Al riguardo occorre analizzare i diversi passaggi argomentativi sul punto sviluppati nella sentenza in commento.

Premessa l'inconferenza del rilievo, contenuto nella sentenza, per cui il trasporto in Italia del bene — avvenuto nel 1915 — sarebbe stato disposto a titolo di temporaneo ricovero durante le operazioni belliche e in via di eccezione all'ordinaria politica di non decontestualizzazione (rilievo invero inidoneo a incidere sul regime di appartenenza del bene), occorre esaminare la tesi centrale svolta nella sentenza, secondo cui la statua fu rinvenuta in territorio libico in un momento cronologico (nel dicembre del 1913) in cui non si era ancora affermata — a livello di diritto internazionale — la sovranità italiana sul territorio dell'allora Cirenaica (riconoscimento che si sarebbe avuto solo col Trattato di Losanna del 1923 e non con l'unilaterale regio decreto di annessione del

⁽⁶⁾ Sul rapporto tra l'art. 65 del codice del 2004 e la disciplina anteriore cfr. FAMIGLIETTI, CARLETTI, VECCIA, *sub* art. 65, in AA.VV., *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, commento coordinato da Tamiozzo, Milano, 2005, 296 ss.

1911, tenuto conto anche del fatto che il controllo effettivo del territorio Cirenaico venne acquisito solo dopo il 1920).

La tesi pare dubbia ed è contestata da alcuni primi commentatori ⁽⁷⁾, che hanno richiamato il trattato di pace di Losanna del 18 ottobre 1912 tra l'Italia e l'Impero ottomano, dal cui testo si ricaverebbe (sia pur implicitamente) la volontà dei turchi di ritirare le proprie truppe dalla Cirenaica e dalla Tripolitania, con il riconoscimento del controllo italiano su quei territori. Il Tar del Lazio, per la verità, a sostegno della tesi della non sovranità italiana sui territori della Cirenaica e della Tripolitania nell'anno 1913, adduce anche l'ulteriore argomento dell'esistenza di forti resistenze armate delle popolazioni locali, ciò che escluderebbe l'effettività del controllo italiano su gran parte di quei territori. In realtà è noto, in senso contrario, e a voler seguire il filo di questo ragionamento, che le resistenze armate erano concentrate quasi esclusivamente nelle parti più interne della Cirenaica e non anche — a quel che è storicamente documentato — nella fascia costiera, in cui ricade l'insediamento archeologico di Cirene, dove venne rinvenuta la statua della Venere acefala, area, dunque, sin dal 1911 da ritenersi sotto l'effettivo e pieno controllo italiano.

Sotto un diverso profilo il Tar del Lazio esclude, comunque, la riconducibilità al patrimonio nazionale della Venere di Cirene sul rilievo che il territorio della colonia non è equiparato, ai fini qui rilevanti, a quello metropolitano. In senso contrario si adduce però il r.d. 24 settembre 1914, n. 1271, riguardante l'ordinamento dei servizi archeologici nella Libia, che sancì espressamente l'appartenenza allo Stato dei beni archeologici rinvenuti nel territorio della Cirenaica e della Tripolitania ⁽⁸⁾. Si potrebbe perverso replicare che l'atto d'imperio dello Stato occupante non implica *ex se* un mutamento, sul piano del riconoscimento di diritto internazionale, del regime giuridico proprio dei beni (o di talune specie di beni) presenti sul territorio coloniale. Ma l'argomento della specificità del regime coloniale, invero piuttosto complesso ed assai opinabile, avrebbe richiesto, per essere utile e persuasivo, un ben più ampio e approfondito svolgimento.

Ma il giudice amministrativo propone ancora un ulteriore argomento, in via gradata, a sostegno della ritenuta legittimità del trasferimento: anche ad ammettere che il ritrovamento fosse avvenuto in territorio metropolitano, il trasferimento sarebbe stato comunque un atto dovuto in forza di precisi obblighi di diritto internazionale, consuetudinario e/o pattizio, obblighi di cui l'accordo concluso con la Libia nel 2000 rappresenterebbe la mera esecuzione vincolata (accordo raggiunto in occasione della Prima sessione del Comitato del Partenariato Italo-Libico svoltosi in Roma in data 11-13 dicembre 2000, correttamente concluso, in quest'ottica, in forma semplificata, senza necessità di legge di ratifica e di esecuzione).

L'esistenza di una norma di diritto internazionale consuetudinario (che entra nel diritto interno *ex art. 10 Cost.*) nel senso dell'obbligo di restituzione dei beni culturali acquisiti in occasione di conflitti armati, è affermata da taluna dottrina ⁽⁹⁾ come gene-

⁽⁷⁾ RONZITTI, *Sugli obblighi di restituzione dell'Italia la sentenza amministrativa non convince*, commento a Tar Lazio, n. 3518 del 2007, in *Guida dir.*, *Il Sole 24 Ore*, 2007, n. 21, 100 ss. Secondo questo A. il trattato di Losanna del 1923, cui il Tar riferisce l'inizio della sovranità italiana internazional-

mente riconosciuta, avrebbe un valore solo ricognitivo e presupporrebbe «che l'Italia era già sovrana del territorio».

⁽⁸⁾ RONZITTI, *op. cit.*, 101.

⁽⁹⁾ FRIGO, *Restituzione di beni culturali e conflitti armati: alcune ipotesi ricostruttive*, pubblicato nel

ratasi già a partire dalla seconda metà del XIX sec., sulla base della considerazione, essenzialmente, che numerosi accordi di pace post-bellici avrebbero contemplato specifiche previsioni restitutorie. Questo argomento, come è evidente, potrebbe però essere anche ribaltato e usato per dimostrare l'assunto contrario, della necessità, cioè, di un apposito accordo puntuale, in sede di regolamento dei rapporti post-bellici, al fine di far sorgere l'obbligo restitutorio, altrimenti, evidentemente, insussistente. Ed altra dottrina, infatti, nega recisamente che vi sia mai stata una prassi conforme e costante nel senso della restituzione e, più ancora, che si sia mai consolidata una *opinio juris seu necessitatis* circa quest'obbligo di restituzione⁽¹⁰⁾. La strada del diritto consuetudinario (la cui formazione — e la prova della cui formazione — sono, come è noto, molto difficili, tanto più difficili quanto più il tema è controverso)⁽¹¹⁾ non sembra, dunque, abbastanza solida. Resta, tra l'altro, da spiegare perché l'art. 33 della Convenzione de L'Aia escluda espressamente la sua applicazione (di tutte le sue previsioni, ivi incluse quelle sull'obbligo di restituzione di cui all'art. 1 par. 3 del Protocollo alla Convenzione sulla sorte dei beni una volta terminato il conflitto) ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Se fosse così pacifica l'esistenza, sin dalla fine del XIX secolo o dagli inizi del XX, di una norma consuetudinaria che sancisce la restituzione dei beni culturali asportati in occasione di conflitti armati, allora la Convenzione del 1954 non avrebbe dovuto avere nessuna remora e nessuna difficoltà a codificare questo principio talmente pacifico e condiviso da aver formato una norma consuetudinaria. Il fatto che ciò non sia avvenuto (ma che, anzi, sia avvenuto il contrario, e cioè la statuizione espressa della irretroattività di questa regola di restituzione), lascia oggettivamente molti dubbi sulla effettività di questa pretesa norma consuetudinaria di restituzione.

Occorre, pertanto, andare a verificare la strada alternativa, pure percorsa dal Tar, della fonte pattizia dell'obbligo di restituzione. Anche questa direzione si presenta però piuttosto accidentata e non priva di controindicazioni importanti. Il Tar richiama una norma (principio) convenzionale che si sarebbe formata in tema di successione internazionale tra gli Stati che abbiano acquisito la piena indipendenza in seguito al processo di decolonizzazione. All'uopo sono richiamati l'art. 15 della Convenzione di codificazione delle regole sulla successione tra Stati in materia di beni, archivi e debiti di Stato adottata a Vienna l'8 aprile 1983, l'art. 56 del Regolamento annesso alla II Convenzione di codificazione sulle leggi e i costumi delle guerre terrestri adottata a L'Aia in data 29 luglio 1899 e ratificata dall'Italia con r.d.l. n. 504 del 9 dicembre 1900; l'art. 46 del Regolamento annesso alla IV Convenzione di codificazione del 18 ottobre 1907, secondo quanto già anticipato nella Dichiarazione di Bruxelles del 1874 sulle norme e consuetudini di guerra, nonché la Convenzione de L'Aia del 14 maggio 1954 sulla prote-

sito della Provincia di Asti, in <http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/pbc/frigo.doc>, nonché FRIGO, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, Milano, 1986, 75 ss. Secondo questo A. la configurazione di uno specifico illecito sanzionato da una norma internazionale di natura consuetudinaria con l'obbligo di restituzione sarebbe già emersa a partire dall'opera di codificazione effettuata con le Convenzioni de L'Aia elaborate in seno alla

prima e alla seconda Conferenza per la pace del 1899 e del 1907 relative alla guerra terrestre e navale, processo che sarebbe poi giunto a maturazione nel secondo dopoguerra e culminato nella Convenzione de L'Aia del 14 maggio 1954.

⁽¹⁰⁾ RONZITTI, *op. cit.*, 103.

⁽¹¹⁾ CONFORTI, *Diritto internazionale*, V ed., Napoli, 1999, 33 ss.

zione dei beni culturali in caso di conflitto armato, ratificata con l. 7 febbraio 1958, n. 279 e relativo Protocollo.

Ora, il richiamato art. 56 del regolamento annesso alla II Convenzione de L'Aia del 29 luglio 1899 non parla espressamente di restituzione, poiché, oltre alla equiparazione al trattamento dei beni privati, parla solo di divieto di appropriazione, distruzione o degradazione volontaria dei beni. E forse è eccessivo far derivare dall'equiparazione al trattamento dei beni privati il riconoscimento pattizio dell'obbligo di restituzione dei beni pubblici (culturali) di cui lo Stato occupante si fosse appropriato durante l'occupazione bellica. Si osserva ⁽¹²⁾, inoltre, criticamente, che le Convenzioni de L'Aia trovano applicazione per le acquisizioni avvenute durante l'occupazione bellica, e non anche, peraltro, in una vicenda, come quella in esame, in cui la statua romana è stata acquisita e trasferita a Roma nel 1913-1914, quando, come si è visto sopra, l'attività bellica era cessata e Cirene doveva considerarsi a tutti gli effetti sotto sovranità italiana. Parimenti non idoneo a sorreggere la decisione sembra il richiamo all'art. 15 della Convenzione di codificazione delle regole sulla successione tra Stati in materia di beni, archivi e debiti di Stato, adottata a Vienna l'8 aprile 1983. La Convenzione, entrata in vigore in Italia nel 1996, sarebbe in tutta evidenza non applicabile *ratione temporis* al caso di specie, sicché il richiamo appare del tutto ininfluente, salvo che non si voglia in tal modo tornare al discorso, già esaminato criticamente, della (dubbia) esistenza di una norma di diritto internazionale consuetudinario, di cui la Convenzione del 1983 costituirebbe un ulteriore punto di emersione. Ma anche questa soluzione non è condivisibile: si è infatti efficacemente replicato che questa Convenzione, «chiaramente sbilanciata a favore degli Stati nati dal processo di decolonizzazione» ⁽¹³⁾, è stata «adottata con 54 voti a favore e 11 contrari e ha ottenuto un basso numero di ratifiche» (il che ulteriormente depone contro l'esistenza della pretesa norma di diritto internazionale consuetudinario di restituzione).

Si perviene dunque alla conclusione della oggettiva debolezza (anche) della base pattizia che sorreggerebbe, secondo il Tar, l'accordo in forma semplificata del 2000 per la restituzione alla Libia della Venere di Cirene.

Ma questo significa che viene al pettine il nodo dell'art. 80 Cost. («Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi»). Se l'accordo del 2000 è un accordo «nuovo», costitutivo (esso) di obblighi di restituzione, e non dichiarativo-esecutivo di precedenti obblighi già gravanti sull'Italia per norme di diritto internazionale generalmente riconosciute o per pregresso patto internazionale (debitamente autorizzato e ratificato e reso esecutivo), allora quell'accordo non poteva avvenire in forma semplificata e sarebbe stata necessaria la legge per l'autorizzazione alla ratifica e alla esecuzione (quella «legge» la cui necessità era stata dedotta in ricorso dall'associazione ricorrente e che, invece, il Tar ha ritenuto non necessaria).

Questo discorso implicherebbe, a dire il vero, una complessiva e analitica disamina degli accordi bilaterali Italia-Libia inerenti il tema delle «riparazioni» post-coloniali, nel quadro più generale della politica, invero costante negli ultimi anni, di normaliz-

⁽¹²⁾ RONZITTI, *op. loc. cit.*

⁽¹³⁾ RONZITTI, *op. loc. cit.*

zazione dei rapporti con il paese africano. Può darsi che in questo contesto sia reperibile la base giuridica impegnativa «a monte», e suffragata da idonea legge, degli accordi del 2000 (a questo punto attuativi) che hanno condotto al trasferimento ⁽¹⁴⁾. Una simile indagine non può essere condotta in questa sede ed esula dallo scopo di questa breve nota informativa di commento. È però utile segnalare questo profilo per evidenziare come, in definitiva, la soluzione adottata dal Tar (legittimità del trasferimento), se può ritenersi nella sostanza conforme alla volontà politica attuale di diritto internazionale manifestata dall'Italia, non sembra però fondata su un'analisi giuridica (soprattutto di diritto internazionale) del tutto convincente.

6. IL PROFILO AMMINISTRATIVISTICO

Il profilo amministrativistico è in realtà molto «povero» in questa vicenda, che è pregiudicata dal profilo internazionalistico. È chiaro, infatti, che solo un atto avente forza di legge o, in alternativa, una norma di diritto internazionale vincolante l'Italia, sia essa di fonte convenzionale o, *a fortiori*, consuetudinaria, avrebbe potuto consentire di superare il divieto di esportazione definitiva sancito dall'art. 65 del testo unico del 1999 (ora art. 65 del codice dei beni culturali e del paesaggio). La norma vigente nel 2002 (il testo unico del 1999), come è noto, recependo l'art. 35 l. n. 1089 del 1939, come sostituito dall'art. 1 d.l. 5 luglio 1972, n. 288, convertito con modificazioni nella l. 8 agosto 1972, n. 487, e poi dall'art. 17 l. 30 marzo 1998, n. 88, vietava l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni culturali «se costituisce danno per il patrimonio storico e culturale nazionale» (l'art. 65 del codice del 2004 non subordina più il divieto alla verifica del presupposto del danno per il patrimonio nazionale ed esplicita ulteriormente, al comma 2, il divieto assoluto per i beni in appartenenza pubblica finché non sia compiuta la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12) ⁽¹⁵⁾.

Ora, non sembra razionalmente motivabile e fondatamente sostenibile l'insussistenza del danno al patrimonio culturale nazionale dell'uscita definitiva della Venere di Cirene. Peraltro il provvedimento impugnato non reca alcuna motivazione in tal senso.

Ma è utile esaminare più da vicino il contenuto dell'atto di trasferimento, per saggiarne la motivazione (ancorché questi profili non risultano in sostanza esaminati dal Tar nella sentenza che si commenta, in quanto «assorbiti» dalla ritenuta sussistenza dell'obbligo internazionale di restituzione). L'atto di trasferimento del 1 agosto 2002 dispone il passaggio della statua «dal demanio al patrimonio dello Stato» sull'assunto che «per tale bene non sussiste più interesse da parte dello Stato a mantenerne la proprietà», con conseguente autorizzazione al Soprintendente archeologo di Roma ad apportare le necessarie variazioni inventariali ai sensi del r.d. 26 agosto 1927, n. 1917. Adduce, a motivazione di questo dispositivo, il richiamo alle intese raggiunte in occa-

⁽¹⁴⁾ RONZITTI, *op. cit.*, 102 s., svolge però un'analisi degli atti richiamati dal Tar (dichiarazione congiunta del 4 luglio 1998 e accordo del 2000) e conclude per la loro natura di mere dichiarazioni politiche, non giuridicamente impegnative; esclude, peraltro, che a monte vi fossero accordi impegnativi di diritto internazionale rispetto ai quali questi atti potessero

configurarsi come meramente esecutivi o amministrativi.

⁽¹⁵⁾ Sulle novità, sotto questo profilo, introdotte dal codice, cfr. FAMIGLIETTI, CARLETTI, *sub art. 12*, in AA.VV., *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, commento coordinato da TAMIOZZO, cit., 49 ss.

sione della I sessione del Comitato del Partenariato italo-libico (Roma, 11-13 dicembre 2000) «anche nel settore della reciproca collaborazione nel campo della valorizzazione dei siti archeologici», «tenuto conto», aggiunge, «dei principi affermati nella convenzione UNESCO del 14 novembre 1970, ratificata in Italia con l. 30 ottobre 1975, n. 873 (in particolare gli artt. 2, 9 e 15) per evitare l'impoverimento del patrimonio culturale del Paese di origine dei reperti archeologici»; richiama inoltre l'opportunità «sotto il profilo scientifico e culturale di procedere ad una collocazione di tale reperto presso il contesto originario di appartenenza» (poiché la statua sarà collocata all'interno della esposizione già in atto, presso il Museo Nazionale di Tripoli, con altre pregevoli sculture, destinate alla decorazione degli edifici pubblici della città di Cirene in età medio-imperiale, tra cui le Grandi Terme, ricostruite in età traianea e completate sotto l'imperatore Adriano, nel II secolo d.C.); opere *di alto livello artistico* alle quali, prosegue la motivazione, la Venere di Cirene «si affianca per particolarità stilistiche e tecniche di lavorazione, documentando in modo significativo una capacità di rielaborazione originale di modelli statuari greci di epoca ellenistica».

La costruzione dell'atto, nella parte in cui, in particolare, nella parte dispositiva, si afferma che «per tale bene non sussiste più interesse da parte dello Stato a mantenerne la proprietà», con conseguente passaggio del bene al patrimonio disponibile, sembra riecheggiare il meccanismo della verifica dell'interesse culturale introdotto dall'art. 27 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella l. 24 novembre 2003, n. 326 (e poi rifluito nell'art. 12 del codice del 2004), meccanismo in base al quale, come è noto, la verifica «negativa» (dell'insussistenza dell'interesse culturale) conduce a un effetto di «sdemanializzazione» (di riconduzione del bene all'ambito dei beni patrimoniali disponibili, donde la sua libera alienabilità). Nell'atto in esame, però, presupposto della «sdemanializzazione» e della libera disponibilità non è la (invero inimmaginabile) verifica negativa dell'interesse culturale, ma una sorta di verifica in positivo del miglior soddisfacimento dell'interesse culturale (internazionale?) attraverso la ricontestualizzazione della statua nel suo sito di provenienza, nel quale, come motivato nel decreto ministeriale, il reperto si inscriverebbe armonicamente nella cornice delle decorazioni delle locali terme romane ⁽¹⁶⁾.

Questa costruzione, però, in tutta evidenza, non regge: e ciò non solo e non tanto perché l'istituto della verifica dell'interesse culturale non esisteva ancora nel 2002 (perché introdotto nel 2003 e affinato dal codice del 2004); quanto e soprattutto perché si tratta di una costruzione illogica e del tutto atipica. Anche, infatti, a voler ammettere (più sottilmente) la preesistenza alle norme del 2003-2004 (per immanenza logica nel sistema della funzione di tutela) di un potere sostanziale dell'amministrazione di verifica dell'interesse culturale volto a escludere dalla tutela quei beni pubblici ultracinquantennali di autore non più vivente che fossero palesemente privi di interesse culturale (si pensi al vecchio mobile degli anni '50 che ingombra un ufficio pubblico), l'esercizio di un siffatto potere pare assolutamente impensabile e improponibile nel caso della statua della Venere acefala di Cirene, posto che è semplicemente notorio e

⁽¹⁶⁾ Uno spunto in questa direzione, rimasto peraltro non sviluppato, si può rinvenire, nella motivazione della sentenza che si esamina, nell'accenno al fatto che il trasporto in Italia della statua nel 1915

venne disposto a titolo di temporaneo ricovero durante le operazioni belliche e in via di eccezione all'ordinaria politica di non decontestualizzazione.

non pare seriamente discutibile il suo straordinario pregio culturale. E del resto la stessa motivazione del decreto impugnato non lascia adito a dubbi sulla valenza culturale del bene, lì dove ne sottolinea la migliore collocabilità nel contesto originario di provenienza. Neppure pare percorribile l'idea che la migliore soluzione nell'interesse culturale fosse da ricercarsi in un senso diverso, nel senso, cioè, del ricollocamento del reperto nel suo originario contesto di giacenza. Si tratta indubbiamente di un'idea suggestiva su di un piano puramente culturale, ma del tutto improponibile sul piano giuridico, alla stregua delle fondamentali regole di territorialità della funzione, secondo principi di sovranità. Per sostenere questa tesi, infatti, bisognerebbe immaginare che l'atto dell'autorità italiana di restituzione della statua costituisca un atto di cura non già, come sarebbe logico pensare, dell'interesse pubblico culturale italiano, bensì di una sorta di interesse culturale puro, assoluto, universale, della cultura archeologica in quanto tale; oppure, in alternativa, la disposizione in esame dovrebbe essere ricostruita come un atto di sovranità mista, una decisione congiunta italo-libica che esplica effetti contestuali sia di qua che di là del Mediterraneo. Entrambe queste ipotesi appaiono piuttosto fantasiose e, sembra di poter dire, improponibili (almeno allo stato e salvi gli sviluppi delle teoriche sulla globalizzazione e il diritto senza confini) ⁽¹⁷⁾. L'unico aggancio non del tutto implausibile a una simile ricostruzione potrebbe essere ricercato nel principio, anche di diritto internazionale (oggi, forse, effettivamente assunto a norma generalmente riconosciuta, di tipo anche consuetudinario), dell'esistenza e della necessità di tutela di un patrimonio culturale mondiale, dell'umanità, nella logica dell'attività e della missione dell'Unesco e della stessa Convenzione de L'Aia del 14 maggio 1954 ⁽¹⁸⁾. In quest'ottica, effettivamente, la ricollocazione di un'opera archeologica nel suo originario contesto di giacenza potrebbe portare a un accrescimento del patrimonio mondiale, sotto il profilo della migliore fruibilità e della maggiore valorizzazione di quel bene, ciò che compensa il «danno» o la diminuzione del singolo patrimonio nazionale, con una saldo positivo della complessiva operazione. Ma, si ripete, questa tendenza e questa finalità, se pur affascinanti e in parte condivisibili sul piano politico e *lato sensu* culturale, fuori dall'ambito di operatività dell'Unesco e/o di altre fonti di diritto internazionale (applicabili benvero non in astratto, ma alla singola fattispecie concreta), restano nell'ambito dell'irrilevante giuridico e non possono valere a dirimere una controversia e a dettare la regola di diritto effettivamente vigente e applicabile.

7. CONCLUSIONI

In definitiva, se questo è il quadro giuridico di riferimento (divieto assoluto di definitiva esportazione; autoevidenza del giudizio di verifica positiva dell'interesse culturale; impensabilità giuridica di un atto a sovranità mista o internazionale), una volta venuto

⁽¹⁷⁾ Sul tema cfr., da ultimo, FERRARESE, *Diritto sconfinato*, Roma-Bari, 2006.

⁽¹⁸⁾ BROCCA, *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, in *Aedon*, rivista informatica di arti e diritto *on line*, al sito <http://www.aedon.mulino.it>, n. 3, 2001, rileva come questa Convenzione (oltre ad aver usato per prima la locuzione «beni

culturali») abbia introdotto «la nozione di patrimonio comune dell'umanità, unitario e inscindibile, il cui depauperamento costituisce un danno non solo per il singolo Stato territoriale, ma anche per lo Stato aggressore e, soprattutto, per l'umanità nella sua interezza».

meno (per i motivi sopra esposti) l'ombrello dell'obbligo di restituzione valido per diritto internazionale (equivalente a legge), appare davvero difficile difendere la legittimità del provvedimento in questione.

Il punto centrale è e resta, dunque, la copertura di diritto internazionale del decreto ministeriale di trasferimento. Su questa copertura è possibile discutere (e, si è visto, la discussione non è affatto semplice). Certo è che, alla stregua della (pur encomiabile e qualitativamente eccellente) motivazione del Tar, non sembra si possa venire a capo della questione dell'adempimento dell'obbligo internazionale. Se non c'è questo vincolo adempitivo e gli atti adottati sono puri impegni programmatici e politici; e se manca sia una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, sia una norma di fonte pattizia, che impone all'Italia la restituzione (e, conseguentemente, gli atti del 2000 sono accordi invalidi perché conclusi indebitamente in forma semplificata, pur essendo «politici» ed avendo la necessità della legge *ex art. 80 Cost.*), allora sembra davvero difficile fornire un adeguato sostegno di legittimità all'atto ministeriale del 2002.



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE
MILANO